



*Città di Pachino*  
Provincia di Siracusa

ORIGINALE

Registro provvisorio n. 27

Ufficio:SEGRETERIA.

**ORDINANZA**  
**DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**N 27 DEL 31-07-2020**

**Oggetto: Emergenza COVID-19, misure di contenimento del contagio. Ordinanza contingibile e urgente per le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche finalizzata alla prevenzione del rischio di assembramenti e violazioni norme sul distanziamento sociale.**

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D. L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 25-03-2020, n.79) e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2020, n. 73;

**Visto** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

**Visto** il D.L. 16.5.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID - 2019;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 2020;

**Visto** l'art. 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, che, tra l'altro, ha prorogato al 15 ottobre 2020 i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

**Richiamata** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana 2.6.2020, n. 22;

**Viste** le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/81/CR01/COV19 dell'11 giugno 2020 come richiamate dal DPCM 11 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020, che hanno dettato le seguenti disposizioni per il settore della Ristorazione:

*"Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).*

- *Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.*
- *Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.*
- *È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.*
- *Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.*
- *Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.*

- *Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.*
- *Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.*
- *I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto conferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.*
- *La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto conferisce alla responsabilità individuale.*
- *È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.*
- *Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).*
- *Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.*

- *La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.*

- *I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.*

- *Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere”.*

**Considerato:**

- Che a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- Che nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

**Vista** la propria Ordinanza n. 19 del 5 giugno 2010, con la quale, “Considerate le risultanze emerse dal tavolo tecnico tenutosi, con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni di categoria, in data 04/06/2020 presso l’Aula consiliare di questo Comune;” si è “Ritenuto opportuno adottare le direttive di cui al D.P.C.M. sopraindicato e ciò al fine di evitare ulteriori episodi di assembramento e rispettare le precise prescrizioni di sicurezza in relazione alla specificità del contesto urbano e ambientale al fine di assicurare il giusto distanziamento interpersonale di almeno un metro tale da non compromettere l’incolumità della salute pubblica”;

**Viste** le successive Ordinanze della Commissione Straordinaria nn. 21/2020, 22/2020, 23/2020 e 26/2020 con le quali sono state disposte modifiche ed integrazioni alla predetta O.C.S. n. 19/2020;

**Considerato** che nel periodo di applicazione delle predette disposizioni commissariali sono stati segnalati numerosi assembramenti in violazione dell’obbligo di distanziamento sociale mirato a prevenire la propagazione del COVID-19, e che tali assembramenti sono stati altresì accertati in occasione di specifici servizi di controllo del territorio, eseguiti dalla Polizia di Stato, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e personale del Comando di Polizia Municipale nella frazione di Marzamemi nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 luglio 2020;

**Vista** la nota del Dirigente del Commissariato di P.S. di Pachino datata 28/07/2020;

**Che** pertanto le contingenti, perduranti esigenze di carattere sanitario, richiedono l'adozione di misure più rigorose ed articolate che, prevenendo altresì forme deteriori di "movida notturna", possano concorrere all'attuazione delle norme a tutela della salute pubblica contenute nel D.L. 25 marzo 2020, n.19 e successivi D.P.C.M. di attuazione;

**Ritenuto** necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti adottando misure straordinarie e per un periodo limitato di tempo, finalizzate alla verifica del rispetto delle misure sul distanziamento personale e dell'andamento della curva epidemiologica del virus COVID-19;

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Municipale;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- il vigente Regolamento comunale dei pubblici spettacoli, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.6, del 25 luglio 2019;
- l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 9 del 18 aprile 2019 avente ad oggetto "Disciplina degli orari di diffusione della musica all'esterno degli esercizi pubblici"

## **ORDINA**

**dalle ore 24.00 del 31 luglio 2020 fino alle ore 06,00 del 21/09/2020**

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che:

1) Tutte le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali - a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo - ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, selfservice, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, sono tenuti a rispettare i seguenti orari:

- Apertura dalle ore 06,00
- Chiusura alle ore 02,30;

Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz'ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi.

2) È fatto divieto dopo le ore 20,00 e fino alle ore 08,00 di consumare bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi, giardini, spiagge pubbliche, arenili, area di mercato, torrenti e ville aperte al pubblico;

3) Nei giorni di venerdì, sabato e festivi, dalle ore 18:00 fino a chiusura, è fatto espresso divieto di asporto di bevande alcoliche e aperitivi (alcolici e non), mentre è consentita la somministrazione ed il consumo ai tavoli e al banco, in stretta osservanza delle norme sul distanziamento interpersonale e sul divieto di assembramento;

4) Nei giorni dal lunedì al giovedì, le esecuzioni musicali e la diffusione della musica all'esterno dei locali e nelle attività balneari e complementari devono cessare entro le ore 01,30 del giorno successivo a quello di inizio, con significativo abbattimento del volume dalle ore 01,00, mentre nei giorni dal venerdì alla domenica, tale obbligo è esteso rispettivamente alle ore 02.00 del giorno successivo a quello di inizio, con significativo abbattimento del volume dalle ore 01,30.

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione nei confronti dei contravventori delle sanzioni di cui:

- all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n.14;
- all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- all'art. 1 co. 15 e 2 co. 1 del D.L. n. 33 del 16.5.2020;

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Per gli operatori commerciali si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 24.00 del 31 luglio 2020 alle ore 06.00 del 21 settembre 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti imposti.

Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Pachino.

### **DISPONE**

- L'obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati tutti gli organi di polizia competenti per territorio.

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pachino;
- Copia della presente ordinanza verrà comunicata alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la formale assunzione delle relative responsabilità in ordine al rispetto delle prescrizioni poste a carico degli stessi.
- Il presente provvedimento, oltre che alla Presidenza della Regione Siciliana - Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, sarà trasmesso al Prefetto di Siracusa, al Commissariato di P.S. di Pachino, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Pachino ed alla Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Marzamemi, al Comando di Polizia Municipale al Segretario Generale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Lo Fermo – Mallemi – Musolino)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ .

Pachino, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---